



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Lino Zanussi"

Via Molinari, 46/A 33170 PORDENONE - Tel. 0434/365447 – Fax 0434/553171 - E-mail: pnis00900p@istruzione.it
Cod.Fis.: 80008290936 - Codice MPL: PNIS00900P
Sezioni associate: I.P.S.I.A. "L. Zanussi" - PNRI00901A - I.T.I.S. PNTF009017



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente, in calce richiamata, e in particolare, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;

Quest'ultimo Decreto Legge ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (l'articolo 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo."

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

1. Esso si prefigge di:

a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative attraverso la collaborazione con ASL e forze dell'ordine;

b) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;

c) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro, facendo percepire il "vizio del fumo" come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente;

d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;

e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);

f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

g) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. In tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico vige il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche.

2. Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'ISIS "Lino Zanussi" di Pordenone per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.

3. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

4. E' evidente che è vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

5. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

5. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto ISIS Lino Zanussi di Pordenone.

Istituto Superiore d'Istruzione Statale "Lino Zanussi"

Via Molinari, 46/A 33170 PORDENONE - Tel. 0434/365447 – Fax 0434/553171 - E-mail: pnis00900p@istruzione.it

Sezioni associate: I.P.S.I.A. "L. Zanussi" - Via Molinari, 46/A – Pordenone - PNRI00901A

I.T.I.S. - Via Molinari, 46/A – Pordenone – PNTF009017

Art.4 - DESTINATARI DEL DIVIETO

1. Sono destinatari del divieto di fumo:
 - a. il personale docente e ATA;
 - b. gli studenti;
 - c. il personale appartenente ad alti enti pubblici o privati che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro.

Art.5 – RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, ed a cui spetterà rilevare le violazioni, sono individuati dal Dirigente Scolastico ed indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. Il personale incaricato in qualità di responsabile deve essere munito di apposita nomina.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
4. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 6 - SANZIONI -

1. Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.
2. In applicazione della normativa vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€.27,50 a €.275,00** (o il doppio per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata.
3. I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00 a € 2.200,00**.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria. Della sanzione si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, al voto di condotta.
6. Il personale scolastico che non osservi il divieto di fumo nei luoghi dove è vietato, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
7. E' prevista la sanzione da 60 a 300 € per chi getta a terra i residui delle sigarette.

Art. 7 –PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 5 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. In caso di trasgressione da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato all' esercente la patria potestà, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art.8- PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Ai sensi della vigente normativa, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Il **pagamento** della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. L. ZANUSSI-PN - Verbale N. ____ del ____).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Istituto Superiore d'Istruzione Statale "Lino Zanussi"

Via Molinari, 46/A 33170 PORDENONE - Tel. 0434/365447 – Fax 0434/553171 - E-mail: pnis00900p@istruzione.it

Sezioni associate: I.P.S.I.A. "L. Zanussi" - Via Molinari, 46/A – Pordenone - PNRI00901A

I.T.I.S. - Via Molinari, 46/A – Pordenone – PNTF009017

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

Art.10 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti la materia.

2.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale – e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- D.Lgs n. 6/16.